

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(208)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI	21	ISTRUZIONE (7 ^a)	33
RIUNITE (<i>Industria-10^a e Igiene e sanità 12^a</i>)	21	AGRICOLTURA (9 ^a)	39
AFFARI COSTITUZIONALI (1 ^a)	23	INDUSTRIA (10 ^a)	42
— <i>Sottocommissione pareri</i>	48	LAVORO (11 ^a)	43
GIUSTIZIA (2 ^a)	25	IGIENE E SANITÀ (12 ^a)	44
DIFESA (4 ^a)	30	COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI ECOLOGICI	
BILANCIO (5 ^a)		— <i>Comitato per i pareri</i>	50
— <i>Sottocommissione pareri</i>	49	COMITATO PARITETICO BICAMERALE PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVEICOLI	45
FINANZE E TESORO (6 ^a)	32		

CONVOCAZIONI *Pag.* 50

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente
VENANZI*La seduta ha inizio alle ore 16,15.***SULL'ORDINE DEI LAVORI**

La Giunta, unanime, accoglie la proposta del Presidente di discutere prima la domanda di autorizzazione a procedere e poi di eleggere un Vice Presidente.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Mezzapesa per inosservanza degli obblighi previsti da alcune norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 81, capoverso, del Codice penale e 5 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230) (Doc. IV, n. 55).

Il Presidente espone i fatti oggetto della domanda.

Viene quindi introdotto il senatore Mezzapesa, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il senatore Boldrini ed il Presidente.

Congedato il senatore Mezzapesa, dopo interventi dei senatori Guarino e Benedetti, la Giunta, all'unanimità, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Guarino di redigere la relazione per l'Assemblea.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

La Giunta procede alla votazione per la nomina di un Vice Presidente, in sostituzione del senatore Cacchioli, entrato a far parte del Governo. Risulta eletto il senatore Lapenta.

*La seduta termina alle ore 16,50.***COMMISSIONI RIUNITE****10^a (Industria)****e****12^a (Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente della 10^a Comm.ne
de' COCCI
indi del Vice Presidente della 12^a Comm.ne
RAMPA*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Vecchiarelli.**La seduta ha inizio alle ore 12,10.***IN SEDE REFERENTE**

« Norme sui medicinali ed attuazione della direttiva n. 65/65, approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 26 gennaio 1965, e delle direttive nn. 75/318 e 75/319, approvate dal Consiglio dei ministri della CEE il 20 maggio 1975 » (964).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite riprendono l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente de' Cocci comunica che il Governo ha presentato numerose proposte di modifica al testo del disegno di legge elaborato dall'apposita Sottocommissione e distribuito nella seduta del 15 giugno.

Superato il dubbio circa l'opportunità di un eventuale rinvio alla Sottocommissione per l'ulteriore approfondimento, non presentando gli emendamenti governativi, a giudizio del relatore, radicali elementi innovatori, le Commissioni riunite iniziano l'esame del Titolo I del disegno di legge, concernente la produzione e l'importazione dei medicinali, nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione.

Dopo il ritiro di un emendamento da parte del Governo, tendente al ripristino del testo originario, le Commissioni accolgono una proposta di modifica formale avanzata dal relatore — sostitutiva dell'espressione

« ai fini dell'applicazione della presente legge » con l'espressione « ai fini della presente legge » —, alla quale è contrario il senatore Ciacci, non ritenendola tale. Le Commissioni accolgono altresì un emendamento governativo tendente ad inserire un terzo nuovo comma nel quale si precisa che il medicinale, in forma farmaceutica e pronto per la somministrazione all'uomo o all'animale, assume, secondo i casi, le caratteristiche di specialità medicinale o di preparato galenico officinale o di preparato galenico magistrale, nonchè l'articolo 1 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Accolte talune modifiche formali all'articolo 2, si passa all'esame dell'articolo 3, che è approvato nel nuovo testo, con una modifica formale conseguente all'introduzione del terzo nuovo comma dell'articolo 1.

Dopo il ritiro di un emendamento da parte del sottosegretario Vecchiarelli, tendente ad inserire, tra i requisiti della domanda di autorizzazione, l'indicazione del domicilio elettivo del richiedente in Roma, cui si sono dichiarati contrari i senatori Ciacci e Ruffino mentre il relatore si è rimesso alle Commissioni, l'articolo 4 è accolto nel testo proposto dalla Sottocommissione.

L'articolo 5 è quindi accolto nel nuovo testo dopo che le Commissioni hanno manifestato il loro assenso a sostituire il secondo comma con un nuovo comma, proposto dal Governo, nel quale si stabilisce l'assunzione da parte del direttore tecnico del committente, della responsabilità delle fasi della fabbricazione e dei controlli.

Accolti quindi gli articoli 6, 7 e 8 nel nuovo testo (l'articolo 7 con una variazione dei termini previsti per ottenere il consenso del Ministero a modificare le condizioni, cui è subordinata l'autorizzazione alla fabbricazione), si passa all'esame dell'articolo 9. Il sottosegretario Vecchiarelli illustra un emendamento tendente a precisare che la comunicazione cui è tenuto il direttore tecnico allorchè rilevi eventuali irregolarità nel prodotto immesso in commercio, sia indirizzata al Ministero della sanità anzichè all'autorità sanitaria competente, secondo quanto proposto dalla Sottocommissione. Dopo interventi dei senatori Merzario e Ruffino, il pri-

mo rispettivamente contrario ed il secondo favorevole, le Commissioni accolgono l'anzidetto emendamento. Il senatore Merzario illustra quindi un emendamento tendente ad inserire una nuova lettera, dopo la e), nella quale, premesso che i processi di lavorazione delle sostanze e degli eccipienti si devono svolgere in condizioni non nocive per gli addetti, si stabilisce la responsabilità del direttore tecnico, congiuntamente al titolare o legale rappresentante della azienda, delle condizioni generali di igiene e della salubrità dei locali sottoposti alla sua direzione.

Dopo un ampio dibattito le Commissioni decidono l'accantonamento dell'emendamento.

Accolti quindi gli articoli 10, 11, 12 e 13 nel testo proposto dalla Sottocommissione (l'articolo 10 con una modifica formale), si passa all'esame dell'articolo 14.

Dopo il ritiro di due emendamenti da parte del rappresentante del Governo (il primo tendente al ripristino del testo originario, il secondo subordinato al primo, tendente a sostituire l'espressione « anche avvalendosi delle autorità sanitarie regionali » con l'espressione: « anche avvalendosi degli uffici regionali ») cui si sono dichiarati contrari i senatori Merzario, Ciacci, Ruffino ed il relatore, le Commissioni accolgono una proposta di modifica, avanzata dal senatore Bellinzona, tendente a precisare la possibilità per il Ministero di avvalersi della collaborazione delle autorità sanitarie regionali, nell'attività di ispezione degli stabilimenti di produzione nonchè dei laboratori incaricati dai titolari dell'autorizzazione alla produzione di effettuare controlli sul prodotto.

Il sottosegretario Vecchiarelli illustra quindi un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 14, un nuovo articolo nel quale si stabilisce, per chiunque intenda importare medicinali da paesi terzi, l'obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione del Ministero della sanità nonchè i requisiti della domanda intesa ad ottenere l'anzidetta autorizzazione. Dopo che il relatore ha manifestato il proprio assenso le Commissioni accolgono l'anzidetto emendamento.

Dopo una dichiarazione favorevole del relatore, le Commissioni accolgono un emendamento governativo aggiuntivo di un nuovo comma al testo dell'articolo 15 proposto dalla Sottocommissione, nel quale si precisa che le deroghe previste dal secondo comma non si applicano ai medicinali esclusi dal campo di applicazione delle direttive della Comunità economica europea nn. 65/1965 e 319/1975; esprimono successivamente il proprio assenso agli articoli 15 e 16, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi giovedì 29 giugno, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Del Rio e per l'interno Darida.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » (1251), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il relatore Mancino, dopo avere osservato che il disegno di legge riproduce sostanzialmente il contenuto di altro analogo già approvato dal Senato alla fine di aprile, riferisce in senso favorevole al provvedimento, pur rilevando che sarebbe stato forse più opportuno che la Camera discutesse, emendando eventualmente ove necessario, il testo già approvato dal Senato.

Su proposta del presidente Murmura, il seguito della discussione viene rinviato alla seduta di domani.

« **Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092** » (768).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Ruffino, illustra il disegno di legge raccomandandone l'approvazione. Il provvedimento risponde all'esigenza di semplificare la corresponsione della pensione ai dipendenti statali e degli enti pubblici e di evitare i ritardi, attualmente tanto lamentati.

Il senatore Maffioletti, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, sulla scorta della considerazione che il procedimento in esso previsto era già stato auspicato, seppure per casi particolari, dalla Commissione.

Il sottosegretario Del Rio raccomanda la approvazione del provvedimento, sottolineando come esso si incentri su tre punti qualificanti: l'aver reso successivo il controllo della Corte dei conti, bimestrali le rate di pensione e accreditabile su conto corrente, a richiesta del beneficiario, la pensione stessa.

Infine la Commissione approva gli 11 articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Autorizzazione a vendere, in favore della Casa Salesiana S. Giovanni Bosco denominata " Borgo Ragazzi di Don Bosco "**, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte prenestino di Roma » (1088).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Su proposta del rappresentante del Governo, si conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana.

Sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 16 maggio 1978, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle

single disposizioni cui si riferisce il *referendum* venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettui sulle nuove disposizioni legislative (Doc. VII, n. 54).

(Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, e rinvio).

Il relatore alla Commissione Branca rileva come la sentenza n. 68 della Corte costituzionale, vertente sulla materia dei *referendum*, non possa essere esaminata disgiuntamente da quella n. 16 di questo stesso anno, che ha posto i presupposti logici che hanno poi avuto ulteriore sviluppo nella sentenza oggi all'esame.

Dopo aver sottolineato come l'articolo 75 della Costituzione sia, nella sua formulazione, troppo generico, ricorda come la Corte costituzionale abbia inteso l'istituto del *referendum* volto a tutelare non tanto l'interesse dei promotori, ma quello del popolo, che è chiamato ad esprimersi sulla sorte della legge sottoposta alla prova referendaria: occorre dunque che le questioni poste col *referendum* siano chiare. Bisognerebbe perciò, sempre secondo la Corte costituzionale, stabilire con legge un controllo preventivo delle singole iniziative, da effettuare preferibilmente prima della apposizione delle firme. Tale controllo potrebbe essere, a suo avviso, attribuito più opportunamente alla Corte costituzionale stessa, anche se non si può sottacere il pericolo che il procedimento di controllo finisca per tramutarsi in un giudizio di opportunità, permettendo alla Corte stessa di sostituirsi al legislatore.

I principi contenuti nella sentenza n. 16 si possono dunque riassumere nei seguenti: sia chiaro quali norme sono sottoposte a *referendum*; non siano proposte troppe questioni contemporaneamente, non si tratti di norme eterogenee; i quesiti rispettino la Costituzione, non involgendo cioè norme attuative della Costituzione od istituti da essa previsti.

La sentenza n. 68, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sentenza interpretativa di accoglimento, va posta dun-

que in relazione al contenuto della sentenza già esaminata: infatti se in base a quest'ultima non possono essere sottoposte a *referendum* norme fra di loro eterogenee, tale eterogeneità va valutata alla stregua del disposto della sentenza n. 68 che, risolvendo il conflitto tra il potere conferito ai promotori del *referendum* e il potere contrario attribuito al Parlamento, ammette il potere abrogativo di quest'ultimo, purchè non si tratti di abrogazione apparente. A tal uopo distingue a seconda che sia stata proposta l'abrogazione di singole norme o di una intera legge o di una pluralità di norme riducibili *ad unum*. Posto dunque che il legislatore conserva sempre il potere abrogativo che, una volta esercitato, rimuove l'esercizio del *referendum*, occorrerà, nel primo caso, confrontare i contenuti delle singole norme e, ove questi non siano mutati, trasferire il *referendum* sulle norme nuove. Nel secondo caso, la Corte costituzionale ha sancito il principio che, per comprendere se abbia avuto luogo in realtà l'abrogazione delle norme sottoposte a *referendum*, si deve guardare all'intenzione del legislatore, intendendo questa non come schema interpretativo di carattere soggettivo, bensì, da un punto di vista oggettivo, come principio che regge il contenuto normativo delle disposizioni legislative, ovvero, se queste sono plurime, come principio informatore, il non variare del quale, rispetto a quello della legge abrogata, comporta il trasferimento del *referendum*, sulla nuova legge.

Auspica dunque che il legislatore intervenga, oltre che per sancire un controllo preventivo sulle richieste di *referendum* da parte della Corte costituzionale, anche per stabilire tassativamente e per legge — soprattutto al fine di evitare invasioni nel potere legislativo da parte della Corte costituzionale — i casi in cui il *referendum* si trasferisca sulla norma fittiziamente abrogatrice.

Pur non essendo per il momento necessario affrontare anche il problema del *referendum* costituzionale, di cui all'articolo 138 della Costituzione, che, come tale, ha diversa natura, la questione sottoposta oggi all'esame della Commissione va risolta in maniera definitiva, eventualmente anche con lo stru-

mento di una legge costituzionale, al fine di rivedere organicamente la materia e di dar contenuto specifico all'articolo 75 della Costituzione, che si è rivelato dannoso, nella sua genericità.

Apertasi la discussione, il senatore Maffioletti, si pronuncia per la necessità di un intervento legislativo, non essendo certo sufficiente l'interpretazione della normativa attuale, soprattutto al fine di definire chiaramente le materie che, in base all'articolo 75 della Costituzione, non possono essere sottoposte a *referendum*, di dare univocità e chiarezza al quesito referendario, di prevedere controlli preventivi allo svolgimento del procedimento e di stabilire quale tipo di abrogazione della norma sottoposta al *referendum* sia ammessa, soprattutto per non bloccare l'attività legislativa del Parlamento.

Il Parlamento dunque, eventualmente anche mediante una legge costituzionale, così come suggerisce la sentenza della Corte, deve valutare l'opportunità di regolamentare il procedimento per il *referendum*, al fine di introdurre una maggiore certezza del diritto, e cioè non solo dando seguito a quanto enunciato dalla Corte costituzionale, ma esaminando le altre eventuali ipotesi che si possano presentare e che pur tuttavia non siano ancora affiorate all'esame della Corte.

Il senatore Andò, auspicata una normativa legislativa che ponga fine ai dubbi sorti con quella attuale, si domanda se non sia il caso di adottare — in luogo di una risoluzione che inviti il Governo a provvedere, ai sensi dell'articolo 139 — un'iniziativa legislativa della Commissione, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento.

Il senatore Venanzi, pur non nascondendosi le difficoltà di regolamentare la materia dell'abrogazione della legge sottoposta a *referendum*, tanto più che il giudizio sul contenuto innovativo delle diverse norme scende nel merito e si evolve nel tempo, auspica una migliore formulazione dell'articolo 39 della legge sul *referendum*, mediante l'attribuzione della competenza a conoscere sul valore abrogativo della nuova legge alla Corte costituzionale. Ciò potrebbe essere attuato mediante una normativa che ab-

bia il solo fine di chiarificare questa legge, senza intervenire sui principi costituzionali.

Il senatore Modica, posto che la materia del *referendum* è di ampio respiro e richiederebbe l'esercizio di un'iniziativa legislativa, che, come tale, trascende il mero esame della sentenza n. 68, propone che venga adottata, in questo caso, la procedura prevista al quarto comma dell'articolo 139 del Regolamento, anche se può sorgere qualche dubbio sull'opportunità di chiedere al Governo un'iniziativa legislativa di carattere così limitato. Sarebbe comunque opportuno che la Presidenza del Senato assegnasse alla Commissione, per l'esame, anche la sentenza n. 16.

Il senatore Vernaschi auspica — alla luce di quanto l'esperienza dello svolgimento dei *referendum* ha indicato — che, dopo un'attenta meditazione, venga adottata dalla Commissione un'iniziativa di carattere legislativo.

Su proposta del presidente Murmura, considerata la vastità e l'importanza della materia e ravvisata l'opportunità che la Presidenza assegni alla Commissione anche la sentenza n. 16, dati i nessi che essa ha con quella n. 68, si conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12.

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente

VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

« Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti di affitto » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« Norme in materia di contratti agrari » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Nuovo parere sul testo unificato).

(Parere alla 9ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore De Carolis, replicando agli intervenuti, sottolinea, con riferimento ai rilievi del senatore Benedetti, che il nuovo parere è stato chiesto alla Commissione giustiziosa dalla stessa Commissione di merito, per cui il compito della Commissione non dovrebbe essere considerato come un'interferenza nella competenza della Commissione agricoltura. Ritene comunque di dover ribadire, in relazione alle argomentazioni sollevate nella discussione generale, che il testo da lui proposto per il nuovo parere non è inteso a insistere in una difesa della proprietà che sia incentrata su principi superati, bensì ad esaltare, nella futura normativa sui patti agrari, il presupposto della imprenditorialità del conduttore. Tale esigenza di imprenditorialità induce ad evitare che la futura legge possa acquistare, in pratica, un carattere ed un effetto assistenziale, a beneficio dei conduttori, che devono essere invece considerati come imprenditori economici: la legge avrà essenzialmente una finalità funzionale, per l'agricoltura italiana, che deve venire adeguata ai livelli di concorrenzialità delle agricolture dei principali Paesi della CEE.

Sulla base di tali considerazioni il senatore De Carolis ritiene di dover ulteriormente precisare la posizione che propone, nel parere, riguardo all'articolo 5 del testo unificato: la presenza di dolo o colpa grave da parte del conduttore esclude il presupposto

della imprenditorialità nel conduttore stesso, e quindi contrasta con la base funzionale-economica della futura legge. Osserva inoltre che il cosiddetto « termine di grazia » sembra in procinto di cadere anche nella materia delle locazioni urbane, per effetto della futura legge per l'equo canone, e ciò a prescindere dall'impossibilità di un raffronto fra le due situazioni, dato che per il conduttore della locazione urbana, non si può parlare di imprenditorialità.

Il senatore De Carolis ritiene di dover insistere anche sui rilievi mossi all'articolo 25, in quanto la presenza di un nucleo familiare capace, per i requisiti di età, di condurre il fondo costituisce elemento essenziale del presupposto dell'imprenditorialità; all'articolo 32, ultimo comma, dove si richiede una maggiore tutela dei terzi di buona fede che siano succeduti in luogo del concedente originario; all'articolo 37, ultimo comma, per il quale si richiede un completamento riguardo ai tipi di concessionari di rapporti associativi; all'articolo 39, nel quale rileva una superflua ed eventualmente pericolosa definizione del contenuto degli atti di transazione, già evidente in base al diritto comune. Infine il senatore De Carolis ritiene che nel parere debbano essere condivise, per quanto di competenza della Commissione, le posizioni assunte dal Governo in sede di Commissione giustizia con il documento orientativo che è stato distribuito ai commissari.

Il Presidente pone in votazione il conferimento o meno di un mandato al senatore De Carolis per stendere parere favorevole con le osservazioni di cui alla sua relazione iniziale, integrata con la replica odierna.

Intervengono per dichiarazione di voto i senatori Cleto Boldrini e Tedesco.

Il senatore Cleto Boldrini dichiara che il Gruppo comunista non può concordare su un parere corredato dalle osservazioni proposte dal senatore De Carolis. Premette che non si intende, con ciò, pregiudicare gli interessi dei proprietari coltivatori diretti delle zone montane della penisola, dalle quali è avvenuto il noto esodo, bensì considerare in modo giusto ed equo il rapporto fra conduttori e proprietari, privilegiando il re-

quisito della imprenditorialità ed avendo presente che in quelle regioni il conduttore è assai spesso colui che da solo si occupa della terra, laddove il proprietario è scomparso o comunque assenteista: in tale quadro economico e sociologico l'inadempienza eventuale del conduttore non può avere lo stesso valore che ha nella disciplina generale del codice civile. In particolare sottolinea la eventualità che l'inadempimento del conduttore di cui all'articolo 5, anche con possibile danno al fondo, dipenda da eventi esterni non prevedibili: ciò non può costituire causa di risoluzione del rapporto quando il danno, e in particolare il pregiudizio recato al fondo, siano indennizzati; e, del resto, analoga soluzione è adottata in altri Paesi del mercato comune.

Il senatore Cleto Boldrini ricorda come la posizione assunta dalla sua parte politica tenda in fondo a favorire l'avanzata dell'impresa capitalistica nelle campagne, e cioè quindi di un tipo di rapporto giuridico squisitamene borghese, ma che per ciò stesso deve porre termine risolutamente ai residui rapporti feudali in agricoltura, sostituendosi ad essi. Conclude quindi annunciando che il Gruppo comunista sarebbe favorevole ad un parere favorevole senza osservazioni, ma deve pronunciarsi contro un parere favorevole con le osservazioni proposte dal senatore De Carolis.

La senatrice Tedesco dichiara di votare, a titolo personale, contro il parere corredato con le osservazioni proposte dal senatore De Carolis in quanto, a prescindere dalla legittimità o meno delle osservazioni stesse, rileva che la Commissione agricoltura ha respinto già, con le proprie determinazioni, tali suggerimenti, a suo tempo proposti nel precedente parere, così che non sembra opportuno insistere ulteriormente contro ragioni ed argomenti che debbono essere rimessi alla valutazione della Commissione di merito.

Posto ai voti, è approvato infine il conferimento del mandato al senatore De Carolis di esprimere parere favorevole con le osservazioni da lui stesso proposte.

IN SEDE REFERENTE

« **Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità** » (1116-bis), d'iniziativa popolare (Rinvio dell'esame).

Il presidente Viviani avverte che il disegno di legge, dopo la nuova assegnazione della Presidenza del Senato, è stato posto immediatamente all'ordine del giorno, anche per agevolare l'avvio della proposta indagine conoscitiva sui problemi dell'adozione, richiedendosi a tal fine la relazione iniziale sul nuovo disegno di legge. Dichiaro inoltre la propria intenzione di abbinare — salvo contrario avviso della Commissione — l'esame del presente disegno di legge a quello dei disegni di legge sull'adozione, per la oggettiva, seppure parziale, comunanza di materia, e pur nell'intesa che il nuovo disegno di legge conservi una sua autonomia.

Il relatore Bausi avverte che riferirà sul disegno di legge nella prossima settimana, e che comunque non si oppone ad un abbinamento di carattere cronologico.

La senatrice Tedesco, relatrice per i disegni di legge in materia di adozione, condivide la necessità dell'abbinamento, posto che i disegni di legge anzidetti trattano anche, più in generale, dell'assistenza ai minori.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il Presidente avverte che il disegno di legge n. 1116-bis è abbinato ai disegni di legge nn. 124, 748, 791 e 968.

« **Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla Magistratura** » (542), d'iniziativa del senatore Viviani.

(Esame e rinvio).

Il senatore Lugnano, riferendo sul disegno di legge, dichiara di doverlo considerare in modo sostanzialmente favorevole, anzitutto in quanto esprime il tentativo di porre rimedio agli inconvenienti dell'attuale sistema per la copertura dei posti di vertice dell'apparato giudiziario, dai quali dipende l'indirizzo dell'apparato giudiziario stesso; sistema che indirettamente favorisce la conservazione degli indirizzi voluti dall'*établissement*. Il disegno di legge propone a tal fine di accentuare il criterio automatico dell'anziani-

tà, già adottato da qualche anno, in modo da evitare una selezione che tende inevitabilmente ad escludere i « non conformisti ». Il senatore Lugnano ritiene però ancor più persuasiva l'innovazione proposta al primo e al secondo comma dell'articolo 2 per la copertura dei posti giudicanti e requirenti presso la Corte di cassazione e le Corti di appello, intesa ad evitare, per mezzo di una rotazione quinquennale o triennale, il formarsi di vere e proprie posizioni di potere, che purtroppo, come dimostrano esperienze passate e recenti, conducono a prevaricazioni della giustizia assolutamente intollerabili.

A tale riguardo afferma che la giustizia deve primariamente difendere l'uomo singolo, e che pertanto debbono essere studiati strumenti e strutture capaci di resistere durvolmente su questo principio, di fronte a qualunque attentato, qualsiasi sia il Governo o il regime politico del momento. Passando a considerare l'articolo 4, ritiene approvabile l'attribuzione al Consiglio superiore della magistratura del potere di dispensare dal servizio i magistrati che per qualunque causa non siano più idonei all'esercizio delle funzioni: considera tale proposta come una valida integrazione alle garanzie offerte dalla responsabilità disciplinare per una corretta amministrazione della giustizia.

Il senatore Lugnano conclude invitando la Commissione ad una sollecita approvazione del provvedimento, soprattutto in considerazione del positivo criterio di rotazione introdotto dall'articolo 2, e pur nell'intesa che si debbano recare modifiche di dettaglio, sulle quali si riserva di effettuare proposte in sede di esame dell'articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Coco chiede anzitutto, a nome del suo Gruppo, un rinvio dell'esame per consentire una pausa di riflessione. Ritiene comunque di poter fare alcune considerazioni a titolo personale sul disegno di legge, che modifica ampiamente il sistema giudiziario senza però, come sarebbe più opportuno, affrontarne la riforma globale. Premesso che non è pregiudizialmente contrario al criterio della rotazione, che può essere realizzato in vari modi, e che tuttavia in-

cide su un problema che va ridimensionato, posto che chi presiede un collegio giudicante non ha poteri gerarchici sui componenti, ritiene che proprio in riguardo alla Corte di Cassazione il problema non sia più di grande attualità, dopo che, con il prevalere del criterio dell'anzianità, sono state contrastate quelle selezioni, pur rigorose, ma che molti consideravano come virtuali mezzi di cooptazione. Ritiene pertanto che l'introdurre il criterio della rotazione non avrebbe più ormai una funzione dirompente, diversamente da quanto presuppone il relatore Lugnano, e che tuttavia anche il sistema attuale richiederebbe un miglioramento, al fine di selezionare per tali funzioni i magistrati particolarmente dotati per risolvere i problemi di legittimità, che sono rimessi alla Cassazione.

Il senatore Cleto Boldrini ritiene importante ed utile l'iniziativa legislativa assunta dal senatore Viviani, in quanto è la sola di cui si possa disporre per impostare un dibattito politico sui problemi gravissimi della giustizia, accennati prima dal relatore. Ritiene soprattutto che il presente dibattito potrà stimolare il Governo a presentare l'atteso progetto per la riforma dell'ordinamento giudiziario, verso la quale urge, in questi giorni, anche l'agitazione dei magistrati.

Entrando nel merito del problema, rileva una affinità di vedute fra il punto di vista espresso da un magistrato, qual è il senatore Coco, ed il suo punto di vista di avvocato. Per quanto concerne il problema di fondo, menzionato dal relatore, circa il conformismo o meno alle direttive dell'*establishment*, ritiene che si debba distinguere fra il vero e proprio adattarsi ad imposizioni incostituzionali provenienti dall'Esecutivo, e il doveroso adeguamento all'indirizzo del Parlamento: in quest'ultimo significato anche l'autonomia dei magistrati può avere un limite, e ad ogni modo gli strumenti legislativi volti a rafforzarla accentuando il criterio dell'anzianità, hanno dato nei fatti cattivi risultati. Ritiene inoltre che per la Corte di cassazione non si tratti soltanto di un problema di copertura dei posti di vertice, quanto di

una riforma di tutto l'organismo, poichè ha fallito nel compito ad esso istituzionalmente assegnato di supremo unificatore della giurisprudenza, dato che vi è divergenza fra i giudizi emessi nel suo stesso ambito. Conclude affermando la necessità di affrontare globalmente i problemi dell'ordinamento giudiziario, con l'aiuto di un essenziale contributo offerto dal previsto progetto governativo.

La senatrice Tedesco condivide l'opinione che il disegno di legge n. 542 debba stimolare un più ampio dibattito, sulla base anche dell'auspicato progetto governativo, mentre è opportuno riflettere sulla agitazione odierna dei magistrati, che risponde, oltre che a un disagio economico, anche alle esigenze giustissime di riforma dell'ordinamento giudiziario. Condividendo, inoltre, le posizioni espresse dal relatore sul disegno di legge n. 542, ritiene che tale iniziativa legislativa debba consentire, già oggi, almeno l'inizio del dibattito sul problema più generale, senza attendere la presentazione del progetto governativo.

Il senatore Rizzo, riservandosi di intervenire successivamente sul merito del disegno di legge, chiede pregiudizialmente che il Ministero di grazia e giustizia fornisca, assumendoli dal Consiglio superiore della magistratura, dati precisi sugli organici della Corte di cassazione, sui posti coperti e su quelli vacanti, sul numero dei magistrati di cassazione, e infine sulle domande presentate per coprire i posti anzidetti.

Il presidente Viviani, preso atto del consenso del rappresentante del Governo sottosegretario Speranza a fornire i dati in questione, chiede l'avviso in merito della Commissione, che concorda con la proposta del senatore Rizzo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Modificazioni agli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di stato giuridico dei magistrati » (380), d'iniziativa del senatore Rizzo ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Viviani, premesso che i dati forniti dal Ministero del tesoro sulle retribuzioni dei magistrati non coincidono con

quelli forniti dal Ministero di grazia e giustizia — probabilmente anche a causa della diversa base temporale, che rende difficile la comparazione — propone che i dati stessi siano trasmessi al Ministero di grazia e giustizia affinché chiarisca le divergenze in questione. La Commissione concorda.

« Istituzione di un Albo degli amministratori di condomini ed immobili » (613), d'iniziativa dei senatori Salerno ed altri;

« Istituzione dell'Albo degli amministratori di condominio » (856), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Viviani dichiara che nella seduta della prossima settimana dovrà essere portato a termine, in ogni caso, a termini di Regolamento, l'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo, deferito alla Commissione dalla Presidenza del Senato.

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari » (1112), d'iniziativa dei senatori Mamente Comunale ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Il relatore Lugnano, premesso che egli è favorevole al provvedimento, si riserva di riferire sullo stesso dopo aver udito le intenzioni del Governo circa il previsto disegno di legge governativo sulla stessa materia.

Il sottosegretario Speranza dichiara che il Governo non è contrario al disegno di legge n. 1112, e comunque ritiene necessario che venga risolto il problema posto con tale iniziativa legislativa. Ritiene peraltro che debba essere risolto in collegamento con la nuova disciplina prevista per i giudici conciliatori, ai quali la futura legge per l'equo canone assegna compiti di notevole importanza. Annuncia quindi un prossimo disegno di legge governativo sulla intera materia.

Il Presidente, preso atto di tale annuncio, dichiara che l'esame del disegno di legge n. 1112 può essere rinviato, nei termini di cui all'articolo 51, secondo comma, del Regolamento. Resta così convenuto.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,15).

« Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (1240).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà comunicazione del parere favorevole della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati dal Governo nella seduta del 7 giugno, ed illustrati in quella seduta stessa.

Si passa quindi all'esame di tali emendamenti, dei quali il Presidente dà lettura. Vengono quindi accolti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, con il quale la nuova delega è stabilita con la scadenza del 30 settembre 1979; l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3; il nuovo articolo 3-bis e lo emendamento sostitutivo dell'articolo 5, nei termini illustrati nella seduta del 7 giugno.

Si dà mandato infine al senatore Petrella di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1240, nel testo proposto dalla Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani giovedì 22 giugno alle ore 9,30 è esteso alla sede deliberante, per la discussione del disegno di legge n. 1217, a seguito della modifica dell'assegnazione da parte della Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 12,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

Interviene il ministro della difesa Ruffini.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA

Il ministro Ruffini riferisce sulle recenti riunioni del Comitato dei piani di difesa

della NATO e dell'Eurogruppo. Premette una valutazione della situazione politico-militare del rapporto a lungo termine Est-Ovest, caratterizzata dalla tendenza del Patto di Varsavia ad accrescere, oltre ogni ragionevole necessità difensiva, la già esistente superiorità del proprio potenziale militare e dalla conseguente esigenza per lo schieramento NATO di rafforzarsi per non perdere una adeguata capacità dissuasiva.

Dopo aver aggiunto che la considerazione di tale sproporzione, particolarmente evidente nell'armamento convenzionale, aveva già indotto i Capi di Stato e di Governo, in occasione del Summit di Londra del 1977, ad avviare una pianificazione difensiva a lungo termine, suscettibile di individuare le maggiori carenze rispetto alle forze del Patto di Varsavia e di colmarle anche con l'evitare le dispersioni derivanti da programmi nazionali tra loro non opportunamente collegati o integrati, il ministro Ruffini afferma che nella recente riunione di Bruxelles sono state messe a punto una serie di proposte che hanno trovato poi l'adesione dei Capi di Stato e di Governo nel vertice di Washington del 29 e 30 maggio.

L'oratore rileva quindi che la anzidetta programmazione a lungo termine ha valore essenzialmente di punto di riferimento per le singole pianificazioni nazionali. Essa non richiede al momento alcun nuovo impegno specifico di spesa, restando possibile provvedervi con l'attuazione della direttiva ministeriale NATO del 1977, la quale indicava un incremento annuale degli stanziamenti complessivi dei bilanci della Difesa dei paesi alleati nella misura del 3% in termini reali. Per quanto concerne in particolare l'Italia, la copertura dell'accennato incremento è già assicurata dagli stanziamenti previsti dalle leggi promozionali. Il Ministro della difesa ricorda poi che l'Italia sin dallo scorso anno aveva manifestato la sua adesione all'avviato programma solo nei limiti delle sue effettive disponibilità finanziarie e nel contesto di una situazione economica alquanto critica. L'Italia ha ora fatto presente che del complessivo pacchetto delle misure proposte un 25% circa rientra nelle sue possibilità attuali ed

ha chiesto un approfondimento tecnico di circa un altro 30%. In definitiva l'intero discorso sulla realizzazione del programma è appena iniziato e la sua prosecuzione ed aggiornamento, pur valutati necessari ai fini della pace e dell'equilibrio tra i blocchi, saranno sottoposti ad un giudizio di compatibilità con le capacità finanziarie dei singoli Paesi.

Successivamente il ministro Ruffini si sofferma sul sistema aeroportato di avvistamento e controllo (AWACS), oggetto di esame nelle recenti riunioni NATO. Tale sistema ha lo scopo di colmare pericolose lacune dell'avvistamento alle quote più basse ed utilizza apparecchiature radar installate su velivoli che si alternano in volo. Riconosciuta l'assoluta validità dell'AWACS ai fini del sistema di difesa, l'Italia, che inizialmente aveva offerto agli alleati una forma di partecipazione simbolica con il versamento di una quota « una tantum » di un milione di dollari, ha accettato ora una maggiore partecipazione, anche al fine di garantire la completa copertura radar del Mediterraneo e quindi del territorio nazionale allo stesso livello di priorità delle altre aree NATO. L'impegno finanziario italiano, comprensivo anche dell'adattamento del sistema interfaccia terrestre, prevede un importo non aumentabile di 102 milioni di dollari con il versamento nei primi cinque anni, a partire dal 1979, di meno di un quarto e successivamente della parte restante con quote annuali compatibili con la situazione economica nazionale.

Dopo aver aggiunto che l'intera questione dell'AWACS è tuttavia ancora all'esame e che una decisione definitiva comune sarà presa solo nella sessione dei Ministri della difesa della NATO del prossimo autunno, il Ministro passa ad esporre i risultati della riunione primaverile dei Ministri dell'Eurogruppo, nella quale sono stati esaminati problemi di carattere logistico e di servizio. I Ministri dell'Eurogruppo hanno tra l'altro riconosciuto la necessità di unificare la formazione dei piloti di aviogetto nonché di intensificare iniziative per pervenire ad un più equilibrato rapporto nell'interscambio di programmi tra i paesi europei della NATO

e l'Alleato statunitense. Essi hanno anche ribadito il sostegno più ampio a tutti i negoziati che si propongono di ridurre la tensione internazionale e di attuare misure di limitazione di armamenti e di disarmo controllato, e concordato i modi più idonei per assicurare, mediante una consultazione con tutti gli alleati della NATO, la tutela degli interessi europei nel dialogo tra le due superpotenze.

Avviandosi alla conclusione, il ministro Ruffini afferma che il Governo italiano farà ogni sforzo perchè l'equilibrio politico-militare fra Est ed Ovest possa essere mantenuto a livelli di armamento sempre più bassi. In questo senso evidenzia il significato simbolico della proposta del presidente Andreotti di destinare una percentuale anche minima delle somme riservate agli armamenti al finanziamento internazionale di iniziative umanitarie.

Il presidente Schietroma ringrazia il ministro Ruffini per la sua puntuale esposizione e propone che la discussione sulle sue comunicazioni avvenga in altra seduta. La proposta è accolta.

IN SEDE REFERENTE

« Proroga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, e successive modificazioni, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971 » (334), d'iniziativa del senatore Della Porta.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato a causa della contrarietà espressa, a nome del Gruppo comunista, dai senatori Arrigo Boldrini e Margotto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Schietroma avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 giugno, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, esclusi i disegni di legge nn. 334 e 994.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (6^a)**MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978***Presidenza del Vice Presidente*
BONAZZI*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino.**La seduta ha inizio alle ore 10.***PER UN INTERVENTO IN COMMISSIONE DEL MINISTRO DEL TESORO**

Il senatore Li Vigni, a nome del Gruppo comunista, chiede che il Ministro del tesoro Pandolfi sia invitato, ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del Regolamento, a fornire alla Commissione informazioni in merito alla ventilata ricostituzione di un ampio serpente monetario europeo, prima dell'eventuale assunzione di impegni a livello internazionale.

Il presidente Bonazzi assicura che il ministro Pandolfi sarà invitato ad intervenire ad una prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo.**

(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo).

La Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, la richiesta di parere trasmessa dal Ministro del turismo e dello spettacolo a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la conferma nella carica di Presidente dell'Istituto per il credito sportivo dell'avvocato Renzo Nicolini.

La discussione viene introdotta dal senatore Aletti in sostituzione del presidente Segnana. Al dibattito partecipano i senatori Luzzato Carpi, Li Vigni e Assirelli, che annunciano il voto favorevole, rispettivamente,

dei Gruppi socialista, comunista e democristiano, nonché il presidente Bonazzi ed il sottosegretario Mazzarrino.

Pur considerando eccessivamente scarna di informazioni e di elementi di valutazione la richiesta trasmessa dal Governo in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della predetta legge n. 14, il senatore Aletti propone tuttavia che la Commissione deliberi — tenuto conto delle notizie ulteriori e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito — di esprimere parere favorevole sull'indicazione del nome dell'avvocato Nicolini, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire da parte dell'Istituto per il credito sportivo.

La proposta di parere, posta in votazione a scrutinio segreto, viene approvata. Partecipano alla deliberazione i senatori Aletti, Assirelli, Bonazzi, Giacalone, Li Vigni, Longo, Luzzato Carpi, Marangoni, Pinna e Vignolo nonché Borghi, De Giuseppe, Foschi, Rizzo e Gian Pietro Rossi in sostituzione rispettivamente dei senatori Ricci, Andreatta, Bevilacqua, Beorchia e Grassini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, il presidente Bonazzi fa presente che il Governo non è ancora in grado di presentare gli attesi emendamenti sui disegni di legge nn. 830 e 951; che per il disegno di legge n. 1165, concernente l'imposta di registro sugli immobili assegnati da cooperative edilizie, è stato richiesto un nuovo parere alla 5^a Commissione; che per il disegno di legge n. 1088, relativo all'autorizzazione a vendere un porzione del compendio dell'ex Forte prenestino di Roma in favore della casa Salesiana « Borgo ragazzi di Don Bosco », non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione; che il Governo ha chiesto di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 919 e 1168 in tema di ordinamento degli istituti di credito.

La seduta termina alle ore 11.

ISTRUZIONE (7°)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
SPADOLINI*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Franca Falcucci.**La seduta ha inizio alle ore 10,40.***IN SEDE REFERENTE**

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « **Misure per la riforma dell'Università** » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « **Riordinamento delle strutture universitarie** » (810), d'iniziativa dei senatori Crollanza ed altri;
- « **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine** » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale** » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« **Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica** » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame degli articoli del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria elaborato dal senatore Cervone, rinviato nella seduta del 20 giugno.

Si passa all'esame dell'articolo 5, relativo alla disciplina dell'anno accademico e dell'ordinamento didattico, in connessione al quale verranno esaminati — come ricorda il presidente Spadolini — anche l'articolo 2 sullo statuto e sul regolamento universitario e la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 4, relativa al riconoscimento di attività svolte presso istituzioni estere per il conseguimento del dottorato di ricerca: norme di cui la Commissione ha concordato l'accantonamento, rispettivamente nelle sedute del 13 e del 20 giugno.

Il senatore Bernardini illustra taluni emendamenti all'articolo 5 da lui presentati: alcuni sostitutivi di parte dei commi primo, secondo, sesto, ottavo e nono; uno interamente sostitutivo del quarto comma; uno aggiuntivo al settimo comma; uno soppressivo di parte del secondo comma; altri interamente soppressivi della lettera *d*) del quarto comma e dei commi decimo, undicesimo, dodicesimo e quattordicesimo. Propone altresì un comma aggiuntivo da inserire dopo il secondo comma e l'accantonamento del tredicesimo comma.

Come sottolinea il presidente Spadolini, richiamando anche i termini essenziali del dibattito svoltosi in materia il 13 giugno, i nodi più rilevanti tuttora sussistenti sono quelli che concernono la definizione del dottorato di ricerca, cui ineriscono gli emendamenti interamente soppressivi presentati dal senatore Bernardini; data la connessione dell'esame dell'articolo 5 con quello dell'articolo 2, vengono anche riproposte le due formulazioni di un emendamento sostitutivo dei primi commi dell'articolo 2 prospettate il 13 giugno dal Presidente e dal relatore.

Seguono chiarimenti forniti dal Presidente e dal senatore Faedo ad una richiesta del senatore Bernardini relativa a come intendere le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, ed il preannuncio — fatto dal Presidente — della presentazione da parte del Gruppo comunista di un emendamento sostitutivo di parte dell'undicesimo comma dell'articolo 5 inerente alla definizione del dottorato di ricerca.

Il dibattito prosegue incentrandosi sull'articolo 5. Il relatore Cervone, ricordato che l'inserimento nel testo di riferimento di previsioni concernenti il dottorato di ricerca risponde a quanto concordato in sede di incontri fra le forze politiche, accenna brevemente ai lineamenti dell'istituto (in particolare per quanto riguarda il carattere solo accademico e non professionale del titolo) ed alle posizioni dei partiti in materia, specificamente rammentando la riserva comunista sul titolo e sul suo conseguimento (con rilievo integrativo del Presidente). Previa una adeguata definizione del dottorato di ricerca che lo delinei come titolo (senza per questo costituire una « super laurea »), il relatore si dichiara favorevole al mantenimento del terzo comma dell'articolo 5 che elenca i titoli (diploma di istruzione universitaria, laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) che lasciano le università (nello stesso senso si pronuncia il senatore Buzzi), mentre il senatore Bernardini ribadisce l'opportunità di eliminare dal terzo comma la previsione del dottorato di ricerca, in quanto titolo diverso dagli altri, e per far sì che non si prefigurino come pratica scolastica ordinaria (nonché per evitare quell'irrigidimento dell'istituto che deriverebbe dall'eventuale sua regolamentazione nello statuto universitario, ai sensi dell'articolo 2 del testo di riferimento).

Formule di mediazione vengono proposte dai senatori Zito (eliminare dall'articolo 2 ogni riferimento al dottorato di ricerca e lasciare inalterato l'articolo 5), Ada Valeria Ruhl Bonazzola (stilare un comma che riprenda il testo accolto dai partiti in tema di dottorato di ricerca; della proposta il senatore Urbani sottolinea l'intento conciliativo), Boggio (che accenna alla libertà di valutazione dei titoli da parte degli Enti lo-

cali) e Maravalle (fondere — ferma restando l'opportunità di inserire il dottorato di ricerca nell'elenco dei titoli di studio di cui al terzo comma dell'articolo 5 — i commi undicesimo e dodicesimo dello stesso articolo).

La Commissione concorda infine su una proposta avanzata dal relatore e volta a cancellare dal terzo comma dell'articolo 5 l'elenco dei titoli di studio, per una stesura per esteso della definizione dei diversi titoli man mano che, nel prosieguo dell'articolo, questi vengono enumerati.

Ribadito pertanto che l'università rilascia i titoli che seguono, si passa innanzi tutto alla definizione del diploma di istruzione universitaria. Dalla fusione dell'emendamento Bernardini soppressivo del quarto comma dell'articolo 5 (accolto peraltro dal relatore), di un emendamento governativo e della formulazione originaria dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 5, e sulla base di correzioni proposte dal Presidente al quinto comma e dai senatori Schiano (con ulteriore revisione prospettata dal sottosegretario di Stato Franca Falcucci) ed Innocenti al sesto comma dell'articolo 5 (con rilievi integrativi del senatore Faedo e del relatore), nonché dopo l'accoglimento dell'emendamento Bernardini aggiuntivo al settimo comma, la Commissione conviene infine su una nuova formulazione (sostitutiva dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 5 del testo di riferimento), in base alla quale il diploma di istruzione universitaria è titolo accademico specifico per lo svolgimento di particolari professioni che richiedano una finalizzata qualificazione per determinati settori e che esigano una formazione professionale a livello universitario di ciclo corto. Esso non costituisce comunque grado inferiore di ogni corso di laurea.

Gli esami superati nei corsi seguiti per il diploma universitario possono essere riconosciuti agli effetti del proseguimento successivo della laurea se conformi con l'indirizzo degli studi da compiere. I corsi di diploma hanno la durata almeno di due anni.

Si passa quindi alla definizione della laurea e della specializzazione. La Commissione, accolti gli emendamenti Bernardini sosti-

tutivi di parti dei commi ottavo e nono dell'articolo 5, concorda sulla nuova formulazione, sostitutiva dei commi ottavo, nono e confermativa del decimo (l'emendamento soppressivo del quale viene dal senatore Bernardini ritirato) dello stesso articolo; in base ad essa, la laurea è titolo accademico che si consegue al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni. La specializzazione è titolo di specifica qualificazione professionale successiva alla laurea, ed i relativi corsi si svolgono secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle università.

Si affronta poi la definizione del dottorato di ricerca. Dopo un rilievo del senatore Innocenti sull'impossibilità di impedire alle articolazioni della società civile di valutare, se credono opportuno, il dottorato di ricerca come titolo professionalmente finalizzato, seguono il ritiro dell'emendamento comunista sostitutivo di parte dell'undicesimo comma, la presentazione da parte del Governo di un emendamento soppressivo di parte dello stesso comma, brevi interventi dei senatori Urbani e Maravalle e del Presidente sul dodicesimo comma e l'accoglimento dell'emendamento Bernardini, soppressivo del quattordicesimo comma dell'articolo 5 (relativo al rinvio allo statuto universitario della delineazione dell'ordinamento per il conseguimento del dottorato di ricerca). La Commissione conviene infine su una formulazione, sostitutiva dei commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 5 del testo di riferimento, in base alla quale il dottorato di ricerca è qualifica accademica che attesta l'attitudine alla ricerca scientifica e costituisce titolo valutabile esclusivamente per i concorsi universitari e presso enti pubblici di ricerca, senza alcuna finalizzazione professionale. Il dottorato di ricerca si consegue nel dipartimento dopo un periodo, successivo alla laurea, non inferiore a quattro anni di attività formativo-scientifica, secondo le modalità previste dal successivo articolo 29. Le attività inerenti al conseguimento del dottorato sono tutte organizzate dal dipartimento (su questo punto, il senatore Villi auspica che il dottorato di ricerca venga concepito in relazione alla piena utilizzazione delle strutture scientifiche del Paese

ed ai crescenti impegni internazionali assunti dalle università).

Viene successivamente accolta (dopo interventi del Presidente e dei senatori Buzzi ed Urbani) la proposta, avanzata dal senatore Bernardini, di accantonamento del tredicesimo comma dell'articolo 5 (in base al quale le norme in materia di ordinamento e durata degli studi, di condizioni per l'accesso ai corsi e di determinazione degli insegnamenti obbligatori nei piani di studio sono fissate con decreto ministeriale, sentito il Consiglio universitario nazionale). Il disposto — come rileva il senatore Urbani — solleva infatti notevoli implicazioni, in particolare per quanto riguarda i poteri del Ministro, il ruolo (consultivo o meno) del CUN ed i reciproci rapporti, e va approfondito in connessione con la disamina di queste problematiche.

A completamento dell'esame dell'articolo 5, accolto anzitutto dalla Commissione lo emendamento Bernardini sostitutivo di parte del primo comma, quest'ultimo viene ad assumere una formulazione per cui l'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Quindi, dalla fusione dei due emendamenti Bernardini, sostitutivo l'uno, e soppressivo l'altro di parte del secondo comma e dell'emendamento governativo soppressivo di parte dello stesso comma, nonché sulla base di accenni dei senatori Zito ed Urbani al tema del periodo in cui tenere esami, e dell'accoglimento del comma Bernardini aggiuntivo, da inserire dopo il secondo comma, scaturisce una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 5 (su cui concorda la Commissione), in base alla quale le università hanno facoltà di organizzare corsi di studio annuali o semestrali e di stabilire i periodi degli esami di profitto e di laurea; le iscrizioni all'università non possono essere accettate dopo il 30 novembre dell'anno accademico in corso.

Esaminato ed accolto l'articolo 5, si passa — come convenuto — all'esame dell'articolo 2 e della lettera d) del secondo comma dell'articolo 4, dei quali si era, nelle sedute precedentemente ricordate, deciso l'accanto-

namento e la ripresa in connessione con l'articolo 5.

La Commissione accoglie una formulazione della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 4, lievemente ritoccata rispetto al disposto originario e volta a prevedere per le università la possibilità di riconoscere, ai fini della specializzazione e del conseguimento del dottorato di ricerca, le attività svolte presso istituzioni universitarie o post-universitarie di altri paesi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, emerge la tendenza di massima ad accoglierlo nella formulazione originaria predisposta dal relatore, in particolare per quanto riguarda l'accettazione dell'emendamento sostitutivo dei primi tre commi prospettato dal relatore nella seduta del 13 giugno.

Il seguito dell'esame del testo di riferimento è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Pedini ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente, riferendo sui lavori dell'Ufficio di presidenza riunitosi stamani, propone — in considerazione del fatto che l'attività del Senato si conclude oggi, per permettere la partecipazione alla campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali — che la Commissione si riunisca nella prossima settimana martedì 27, alle ore 16,30, nonchè mercoledì 28, alle ore 10, per il seguito dell'esame dei disegni di legge di riforma dell'Università.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« **Misure per la riforma dell'Università** » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;

« **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;

« **Riordinamento delle strutture universitarie** » (810), d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri;

« **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Signori;

« **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine** » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale** » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« **Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica** » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 2, in precedenza accantonato: dopo interventi del senatore Urbani, del relatore alla Commissione, e del sottosegretario di

Stato Franca Falcucci viene accolto un emendamento proposto dal presidente Spadolini, sostitutivo dei primi tre commi.

Viene quindi deliberato, su proposta del senatore Bernardini, lo stralcio del comma quarto, accantonato per essere discusso in relazione alle norme relative agli organi di governo dell'Università.

Il comma quinto viene accolto senza modificazioni dopo interventi del relatore Cervone, nonché dei senatori Urbani e Buzzi.

Il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione illustra quindi un emendamento del Governo ai commi settimo e ottavo, relativi al regolamento di ateneo, proponendo altresì lo stralcio di tali norme, da collocarsi in altra sede. Dopo interventi del senatore Buzzi e del presidente Spadolini, favorevoli al mantenimento del testo, l'emendamento viene ritirato dal rappresentante del Governo e i due commi vengono accolti dalla Commissione, con un emendamento proposto dal senatore Buzzi per sopprimere il termine di un anno previsto nel settimo comma.

Viene infine deliberato, dopo un intervento in tal senso del senatore Urbani, l'accantonamento degli ultimi tre commi dell'articolo, per i quali il sottosegretario Franca Falcucci presenta un emendamento del Governo volto a riformularli e a trasferirli in sede di regolamentazione delle elezioni degli organi universitari.

L'articolo viene quindi accolto dalla Commissione con le modifiche sopra riportate: prevede che lo statuto, espressione dell'autonomia universitaria, disciplini l'organizzazione dipartimentale ivi compreso quanto attiene allo svolgimento del dottorato di ricerca; esso deve indicare i dipartimenti costituiti e l'ordinamento didattico relativo ai corsi di diploma, di laurea e di eventuale specializzazione.

Esso è deliberato dal consiglio di ateneo ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto da parte del rettore al CUN, senza che questi si sia favorevolmente pronunziato ovvero abbia sottoposto al consiglio di ateneo

proposte di modificazione, il parere si intende favorevole.

Ogni università deve darsi un proprio regolamento di ateneo che, conforme allo statuto, ne regola l'attuazione. È approvato dalla maggioranza qualificata del consiglio di ateneo e emanato con decreto del rettore.

Il regolamento deve contenere norme relative al funzionamento amministrativo, contabile pertinente alla vita interna dell'università stessa.

La Commissione affronta successivamente l'esame dell'articolo 6, per il quale risulta presentato un emendamento dei senatori del Gruppo comunista che viene illustrato dal senatore Urbani: propone di sopprimere l'articolo (che prevede la delega al Governo per la revisione e l'istituzione di corsi di laurea e diploma) e di regolare tale materia nei termini elaborati a suo tempo dall'apposita Sottocommissione (nell'articolo 8 del testo approvato in quella sede), collocando tale norma nel titolo relativo alla programmazione; sottolineando il proprio dissenso dal testo proposto dal relatore, il senatore Urbani critica che in materia ci si sia discostati da quanto convenuto in sede di Sottocommissione. Il relatore alla Commissione, senatore Cervone, afferma che il testo da lui proposto tiene conto dell'insopprimibile esigenza di regolare la fase d'avvio della riforma universitaria mentre la normale procedura di ridefinizione dei titoli è prevista, in aderenza a quanto stabilito in Sottocommissione, all'articolo 19 in tema di programmazione triennale dell'università. Concorda con tale impostazione il presidente Spadolini mentre il senatore Perna propone di accantonare momentaneamente tale norma per discuterla in connessione con l'articolo 19 al fine di evitare le apparenti discrasie tra le due norme, salvo poi il ricollocare la norma stessa nel titolo primo.

Concordano con la proposta del senatore Perna i senatori Maravalle e Masullo; anche il relatore si dice favorevole e così pure il Ministro che sottolinea peraltro l'esigenza di prevedere la delega su questa materia e di conservarne l'attuale collocazione, anticipando alcune perplessità del Governo in merito alla composizione della Commissione.

ne consultiva. L'articolo 6 viene pertanto accantonato.

È del pari accantonato su proposta del senatore Bernardini l'articolo 7, relativo agli organi dell'università, al fine di esaminarlo, salva restando la sua collocazione in apertura del titolo secondo, dopo l'esame delle norme dedicate ai singoli organi.

Si passa quindi all'articolo 8 nel quale si definisce e si regola il dipartimento. Il senatore Bernardini illustra alcuni emendamenti: due al comma secondo, di carattere prevalentemente formale; altri soppressivi dei commi 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13; per quanto attiene al comma sesto rileva l'esigenza di coordinare la norma (che stabilisce che non possono essere sostituiti più di un dipartimento in ciascun ateneo) con la previsione, in sede di programmazione, di una fissazione delle dimensioni minime e massime dei dipartimenti stessi.

Favorevole ad una revisione dell'anzidetta norma si dicono il senatore Brezzi e il presidente Spadolini, al fine di evitare la costituzione di dipartimenti pletorici: mentre il senatore Urbani sottolinea l'esigenza di risolvere tale questione o rinviandone la regolamentazione al CUN o affrontando fin d'ora il problema delle dimensioni ottimali del dipartimento.

Segue un intervento del senatore Schiano e successive precisazioni del senatore Salvucci in relazione alle strutture e alle dotazioni di personale previste dal nono comma.

Perplessità circa la formulazione del sesto comma sono espresse anche dal senatore Faedo nonchè dal senatore Masullo, che presenta un emendamento soppressivo di esso: si dicono favorevoli a ciò il senatore Perna e il presidente Spadolini.

Il relatore Cervone si pronuncia quindi sugli emendamenti proposti: è favorevole alle modifiche al secondo comma presentate dal senatore Bernardini mentre è contrario alla soppressione del quinto e del sesto comma. Dichiaro di accogliere l'emendamento soppressivo del settimo comma nonchè del decimo, che ripetono norme già previste in precedenza, mentre è contrario alla soppressione dell'ottavo comma e dell'undicesimo (che andrà riformulato tenendo conto della sop-

pressione del precedente). Si dice infine contrario alla soppressione degli ultimi due commi ritenendo opportuno prevedere in questa sede l'adozione di un regolamento interno del dipartimento.

Segue un intervento del ministro Pedini: rilevata l'esigenza di evitare ogni conflittualità tra dipartimenti e corsi di laurea, osserva poi che il tema del dipartimento richiede, per alcuni aspetti, un ulteriore approfondimento. Anche il presidente Spadolini concorda con l'opportunità di rimeditare alcuni punti del presente articolo, osservando anche che esso va visto in connessione con i successivi articoli 10, 11 e 12 dove si regolano gli organi del dipartimento. Convienne sull'esistenza di una connessione tra gli articoli sopra citati il senatore Bernardini: ritiene peraltro che essa non si estenda all'articolo 8, su alcune parti del quale riscontra un positivo consenso.

Il senatore Urbani, ribadendo il favore per un esame che si svolga per singoli articoli senza ritornare a discussioni di carattere generale, osserva che problema di fondo, nell'articolo in esame, è il distinguere tra il provvedimento con il quale si specificano i tipi di dipartimento; l'altro (per il quale, come per il primo può essere idonea la forma del decreto ministeriale) relativo a quali dipartimenti vi sono nel singolo ateneo; ed infine l'indicazione dei dipartimenti che concorrono all'organizzazione dei corsi di diploma di laurea e di specializzazione che non può essere certo data con decreto ministeriale, ma va riservata all'autonomia dell'Università. Lamenta quindi che il relatore abbia ritenuto di proporre una soluzione non conforme a quanto è stato prospettato in sede di Sottocommissione e di accordi interpartiti, richiamando altresì il Governo a rispettare gli impegni che allo stesso derivano da quanto deciso nelle suddette sedi.

Seguono precisazioni del ministro Pedini circa la partecipazione del Governo ai lavori della Sottocommissione, alle quali obietta il senatore Bernardini.

Il relatore Cervone dichiara di respingere la valutazione data del lavoro da lui svolto che non avrebbe certo potuto essere (e ricorda di averlo chiarito quando gli fu affi-

dato il mandato) una mera giustapposizione del testo della Sottocommissione e di quello derivante dagli accordi interpartitici (e ciò anche perchè sarebbe risultato un testo estremamente lacunoso). Sottolinea quindi come la presenza del Governo ai lavori della Sottocommissione, come già rilevato dal Ministro, fosse saltuaria, al punto che vi erano state lamentele al riguardo in quella sede.

Interviene infine il presidente Spadolini, che invita la Commissione a procedere — senza polemiche e senza ricerche di responsabilità riguardanti un passato che anche dal punto di vista politico differisce dalla situazione attuale — nel difficile sforzo di sintesi a cui ci si sta accingendo, e che ha portato, specie in queste ultime sedute, positivi risultati. Rilevate quindi le significative convergenze riscontrate su alcune parti dell'articolo 8, nonchè l'esigenza di maggiori approfondimenti di alcuni dei temi ivi trattati, propone il rinvio del seguito dell'esame dell'articolo stesso anche al fine di una riconsiderazione dei suddetti punti, auspicando che la Commissione possa concludere la parte relativa all'organizzazione dipartimentale prima che il Parlamento sia impegnato per la elezione del Capo dello Stato; conclude invitando la Commissione a tenere nella giusta considerazione l'opera svolta dal relatore che ha colmato, nel proprio testo di riferimento, le lacune esistenti negli accordi raggiunti nelle precedenti fasi.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

AGRICOLTURA (9ª)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

*Presidenza del Vice Presidente
TRUZZI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Cacchioli.*

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti di affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« **Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune** » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agraria ed altre norme di conduzione agricola** » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Esame di emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione).

Il presidente Truzzi ricorda che oggetto di esame, nella seduta odierna, saranno gli emendamenti al testo delle nuove norme sui contratti agrari già accolto dalla Commissione; si tratta degli emendamenti — già illustrati dal relatore Fabbri — per l'adeguamento del testo alle statuizioni della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale ed alle osservazioni contenute nel primo parere della Commissione giustizia. Emendamenti che la Commissione potrebbe proporre all'Assemblea e sui quali è già pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, mentre si attende quello ulteriore della Commissione giustizia.

Dopo che il relatore Fabbri — in riferimento ad un'obiezione avanzata dal senatore Pala — si è detto disposto a ritirare l'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 21 concernente la soccida con conferimento di pascolo, il sottosegretario Cacchioli comunica che trasmetterà al relatore una serie di emendamenti tecnico-giuridici da tener presente nella discussione in Assemblea.

Il senatore Dal Falco richiama l'attenzione della Commissione su alcune osservazioni avanzate dal Governo, e precisamente dal Ministero di grazia e giustizia, concernenti la materia in esame.

Il presidente Truzzi ribadisce che occorre proseguire l'esame limitandosi agli emendamenti in questione e che il parere, non ancora pervenuto, della Commissione giustizia sugli stessi potrà essere trasmesso all'Assemblea; aggiunge che per la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare, ai sensi del Regolamento, una apposita Sottocommissione.

Seguono brevi interventi dei senatori Dal Falco, Benaglia, Scardaccione e Mazzoli, favorevoli ad una breve sospensione dei lavori che consenta al relatore e ai commissari di prendere conoscenza delle osservazioni del Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore Colleselli avverte che il prolungarsi dell'esame degli emendamenti in questione rischia di sottrarre tempo alla discussione del disegno di legge sulle terre incolte.

Dopo che il sottosegretario Cacchioli ed il relatore Fabbri si sono detti favorevoli alla proposta di sospensione, prendono la parola il senatore Bonino, che prospetta la opportunità di proseguire l'esame nella prossima settimana, e il senatore Brugger, il quale fa presente che sul prosieguo o meno dei lavori del Senato nella prossima settimana si deciderà nella riunione che oggi pomeriggio terranno i capigruppo.

Segue un ulteriore breve intervento del presidente Truzzi per chiarimenti sull'andamento dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, viene ripresa alle ore 12,10).

Il senatore De Carolis illustra il parere emesso dalla Commissione giustizia sugli emendamenti al testo già accolto dalla Commissione agricoltura e su altri punti rilevanti dello stesso testo.

Riconosciuto che la Commissione agricoltura ha già accolto numerosi rilievi avanzati nel primo parere della Commissione giustizia, l'oratore pone l'accento sul mancato

accoglimento delle osservazioni concernenti la durata dei contratti in corso, l'affitto particellare e la revisione provvisoria dei redditi catastali. Chiariti quindi i rilievi già in precedenza formulati dalla Commissione giustizia in ordine agli articoli 29 e 33, dichiara di convenire sugli emendamenti concernenti gli articoli 3 e 4 e il secondo comma dell'articolo 5. Manifesta, invece, perplessità sulla proposta di sostituire il sesto comma del citato articolo 5, proposta intesa ad introdurre una sorta di « termine di grazia » che vanificherebbe il concetto di grave inadempimento da parte dell'affittuario, così come è stato accolto, con opportuno rigore, dalla stessa Commissione di merito. Si sofferma quindi, fra l'altro, in particolare, sugli articoli 25 — concernente i concessionari esclusi dalla conversione (occorre abbassare, in raccordo, con quanto previsto all'articolo 32, l'età dell'unità attiva che deve essere presente nella famiglia del concessionario) — e 32, in riferimento alla mancata tutela del terzo in buona fede.

Il senatore De Carolis suggerisce, quindi, una più chiara formulazione dell'articolo concernente l'efficacia degli accordi e delle transazioni (togliere il riferimento a reciproche concessioni in tema di diritti derivanti dalle vigenti leggi sui contratti agrari); si dichiara d'accordo sull'emendamento all'articolo 6, concernente la definizione di coltivatore diretto e dichiara di non avere nulla da osservare in ordine agli articoli 11, 13 (per i quali rileva la preminente competenza della Commissione affari costituzionali) e 21, secondo comma.

Fa, poi, presente che stamane è stato presentato un fascicolo di osservazioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, osservazioni in gran parte relative ad aspetti di carattere costituzionale; l'adesione della Commissione giustizia alle osservazioni ministeriali, precisa il senatore De Carolis, si riferisce a quanto di propria competenza.

Segue un intervento del presidente Truzzi sull'ulteriore svolgimento dei lavori e quindi il relatore Fabbri — dato atto del positivo ausilio tecnico-giuridico venuto dal nuovo parere testè espresso dal senatore De Carolis, in perfetta coerenza col precedente pa-

rere espresso dalla stessa Commissione giustizia — chiede se quest'ultima ha formulato una soluzione alternativa al sesto comma del citato articolo 5. Segue la risposta negativa del senatore De Carolis e quindi il senatore Pala esprime considerazioni critiche sulla posizione della Commissione giustizia circa il secondo comma dell'articolo 21.

Il senatore Zavattini ricorda come la Commissione si trovi impegnata sui contratti agrari esattamente da un anno e mezzo; ne consegue la necessità di concludere al più presto quest'ultimo esame degli emendamenti da concordare e proporre all'Assemblea, sulla scorta dei pareri acquisiti.

Il sottosegretario Cacchioli, premesso di non poter non tener conto del documento presentato dal Governo alla Commissione giustizia, rileva che parte delle osservazioni in esso contenute è stata già recepita negli emendamenti da lui trasmessi al relatore, e si riserva — relativamente agli altri punti trattati nello stesso documento — di presentare, dopo un opportuno coordinamento, eventuali altri emendamenti all'Assemblea.

Seguono brevi interventi dei senatori Dal Falco e Zavattini e del relatore Fabbri circa il prosieguo dei lavori. Quindi il relatore Fabbri si sofferma ad illustrare nuovamente il primo emendamento di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale concernente l'aumento del canone in caso di migliorie eseguite dal proprietario, aumento da proporzionare all'entità dell'investimento eseguito. Intervengono al riguardo i senatori Miraglia, Brugger e Mazzoli, il quale ultimo richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere nella normativa il periodo che intercorre fino all'attribuzione della nuova classe catastale.

Circa il problema della votazione o meno sugli emendamenti, il senatore Pegoraro auspica che sia la Commissione a far propri gli emendamenti da proporre all'Assemblea. Ad avviso del senatore Colleselli è sufficiente che nel dibattito in corso si esprima un orientamento; concorda il senatore Dal Falco.

Dopo che il presidente Truzzi ha rilevato la posizione anomala nella quale si è venuta

a trovare la Commissione per il sopravvivere della sentenza della Corte costituzionale ed ha sottolineato l'importanza del confronto sui punti in discussione, il senatore Scardaccione prospetta l'opportunità che gli emendamenti, che si riterranno necessari al testo proposto dalla Commissione, vengano presentati all'Assemblea dai rappresentanti dei Gruppi.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, viene ripresa alle ore 17,35).

Il relatore Fabbri — relativamente all'articolo sui miglioramenti eseguiti dal proprietario — si dice favorevole alla proposta del senatore Mazzoli concernente i criteri da applicare nel periodo intercorrente tra la domanda ed il cambio di qualifica catastale. All'articolo 10-bis, relativo alla composizione delle Commissioni tecniche provinciali, l'oratore propone l'aumento da 3 a 4 dei rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti; suggeriscono ulteriori modifiche a tale articolo il sottosegretario Cacchioli (per il coordinamento col decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977 che delega alle Regioni le funzioni delle Commissioni tecniche) ed il senatore Brugger, che si sofferma sulla necessità di assicurare per Bolzano la rappresentanza delle organizzazioni sindacali a carattere provinciale. Intervengono brevemente su quest'ultimo punto i senatori Pegoraro, Chielli, Zavattini, Romeo e Giuseppe Vitale, il quale ultimo propone che si preveda, per la composizione della Commissione tecnica di Bolzano, anche il concorso dell'organizzazione sindacale provinciale: concordano il senatore Brugger ed il relatore Fabbri.

Il relatore illustra quindi un articolo aggiuntivo concernente i conguagli per alcune annate agrarie e successivamente emendamenti agli articoli 11 (coefficienti aggiuntivi alle Regioni da aumentare a 60 punti sulla base delle proposte formulate annualmente dalla Commissione tecnica provinciale), 3 (affitto particellare), e 5 (recesso dal contratto e casi di risoluzione). Del sesto comma di

quest'ultimo articolo — tenuto conto delle osservazioni della Commissione giustizia e dopo brevi interventi del sottosegretario Caccioli e del senatore Pegoraro — il relatore propone la soppressione. Ritiene altresì opportuno che venga modificato il primo comma dell'articolo 9 relativo alla revisione provvisoria del reddito catastale, facendo riferimento a situazioni per le quali risulti una sottovalutazione effettiva; ciò in conformità alle osservazioni della Commissione giustizia di cui condivide i rilievi in ordine alla norma sulla efficacia degli accordi e delle transazioni.

Circa il problema della procedura da seguire per gli emendamenti prospettati intervengono il senatore Brugger e il presidente Truzzi e quindi il relatore Fabbri rileva che li presenterà all'Assemblea a nome proprio evidenziando in tale sede che gli emendamenti stessi sono stati in precedenza discussi in Commissione.

Per quanto concerne il problema dei tecnici, posto in evidenza dal senatore Foschi, il relatore si dice favorevole ad una riduzione da dieci a nove anni del periodo per il quale laureati e diplomati debbono impegnarsi ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi.

Segue un intervento del senatore Pala sulla necessità di valutare anche la posizione dei laureati in veterinaria e quindi il relatore Fabbri illustra brevemente gli emendamenti di carattere tecnico-giuridico trasmessigli dal rappresentante del Governo e sui quali si riserva di eseguire un più approfondito esame ed un opportuno coordinamento.

Infine, su proposta del presidente Truzzi, viene nominata, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento, una Sottocommissione incaricata di sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea sul testo unificato proposto dalla Commissione: sono chiamati a farne parte il relatore Fabbri ed i senatori Balbo, Bonino, Ciresi, Lazzari, Mazzoli e Pegoraro.

La seduta termina alle ore 19.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente
DE' COCCI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Sinisio e per il commercio con l'estero Bernardi.

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« **Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL.** »

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

« **Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL.** »

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

« **Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE.** »

(Parere al Ministro del commercio con l'estero).
(Rinvio dell'esame).

Il presidente de' Cocci informa che i rappresentanti di alcuni Gruppi hanno prospettato l'opportunità di rinviare l'esame dei pareri in titolo, al fine di approfondirne lo studio; propone pertanto di rinviare a mercoledì 28 giugno l'inizio dell'esame; avverte che, ove a causa dell'andamento dei lavori parlamentari si profilasse l'impossibilità di tenere una seduta in tale data, la Commissione dovrebbe fin d'ora autorizzarlo a chiedere al Presidente del Senato la proroga prevista dal secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento.

Dopo che il senatore Venanzetti ha dichiarato di non opporsi, pur manifestando la propria disponibilità a trattare immediatamente una qualsiasi delle richieste governative in titolo, al fine di accelerarne al massimo l'esame, prende la parola il relatore,

senatore Carboni, che si associa alla proposta del Presidente.

Successivamente anche il sottosegretario Sinesio dichiara di non opporsi al breve rinvio, richiamando tuttavia l'attenzione della Commissione sull'esigenza di non ritardare le nomine di cui si tratta, che hanno carattere operativo e che rivestono notevole importanza ai fini del rilancio e della promozione dell'economia nazionale.

Infine la Commissione delibera di accogliere la proposta di rinvio avanzata dal Presidente, autorizzandolo, nell'eventualità che la seduta di mercoledì 28 giugno non possa aver luogo, a chiedere al Presidente del Senato la proroga prevista dal secondo comma dell'articolo 139-bis. Partecipano alla deliberazione i senatori Aletti (in sostituzione del senatore Noè), Ariosto, Bertone, Bondi, Carboni, de' Cocci, Del Ponte, Forma, Pollastrelli, Pollidoro, Gian Pietro Emilio Rossi, Talamona, Vanzan, Venanzetti, Vetori e Villi.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORO (11°)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente
CENGARLE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Piccinelli.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Agevolazioni contributive a favore delle aziende agricole montane situate nei territori compresi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 » (1145), d'iniziativa del senatore Romei ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il sottosegretario Piccinelli riferisce l'opinione contraria del Ministero del tesoro sul

provvedimento in esame che opererebbe, tra l'altro, un'illegittima discriminazione nell'ambito dei territori montani e che si pone nettamente in contrasto con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 942 del 1977. Anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — prosegue l'oratore — è sostanzialmente contrario al disegno di legge, anche perchè la grave situazione economica non è tale da far sopportare agli enti previdenziali il minore introito che deriverebbe dal provvedimento per il quale non è prevista alcuna copertura finanziaria.

Interviene quindi il relatore Romei: a suo avviso, stando alle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, il Ministero del tesoro non ha adeguatamente valutato la natura del problema. Ribadisce quindi la validità delle considerazioni già svolte in Commissione e ricorda l'esistenza di sentenze di merito che, contestando il presunto valore di interpretazione autentica all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 942, hanno stabilito che tale norma non ha alcuna efficacia retroattiva. Chiarito quindi ulteriormente lo scopo del provvedimento, sottolinea l'importanza dell'articolo 2 inteso ad evitare abusi e dichiarazioni fraudolente sull'impiego della manodopera. Invita, concludendo, il Ministero del lavoro a riconsiderare ulteriormente il problema. Dopo un breve intervento del sottosegretario Piccinelli, che chiarisce l'opinione del Ministero del tesoro sul disegno di legge e dichiara che la disposizione dell'articolo 2 potrebbe essere valutata in sede di esame del disegno di legge n. 1125 concernente la riforma della previdenza in agricoltura, la Commissione decide di rinviare il prosieguo dell'esame ad altra seduta.

« Riscatto dei periodi di frequenza di corsi professionali aziendali » (1026), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Stante l'assenza della relatrice Codazzi (per impegni improrogabili) ed in adesione ad una richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, l'esame del provvedimento è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« **Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" » (INPGI).**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale). (Esame e richiesta di proroga del termine ai sensi del secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento).

Dopo una relazione introduttiva del presidente Cengarle, ha luogo la discussione. Intervengono i senatori Coppo, Galante Garrone e Cazzato, nonché il sottosegretario Piccinelli. La Commissione quindi, rilevato che la richiesta di parere sulla nomina del dott. Guglielmo Moretti a Presidente dell'INPGI non contiene alcuna indicazione dei motivi che giustificerebbero la candidatura secondo criteri di capacità professionale in relazione a fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'Istituto (così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978), chiede al Governo di fornire le indicazioni ed i dati necessari affinché essa possa pronunciarsi sulla base degli elementi considerati dalla legge. Il sottosegretario Piccinelli prende atto della richiesta.

La Commissione dà poi mandato al Presidente di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere, a norma del secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione in linea di massima potrebbe tornare a riunirsi mercoledì 28 giugno in sede referente per l'esame dei disegni di legge nn. 1145 e 1026 e per l'eventuale esame del disegno di legge n. 1243, recante modifiche alla legge sull'occupazione giovanile, nel caso che il Comitato costituito allo scopo abbia ultimato per tale data i suoi lavori e sempre che l'Assemblea tenga sedute nella prossima settimana. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 11,10.

IGIENE E SANITÀ (12°)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

*Presidenza del Presidente
OSSICINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Vecchiarelli.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina igienica della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale » (1065).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il relatore, senatore Ruffino, illustra analiticamente il nuovo testo del disegno di legge, elaborato dalla apposita Sottocommissione e precedentemente distribuito. Tale testo, che modifica tutti gli articoli del disegno di legge originario ad eccezione degli articoli 1, 5, 8, ed introduce tre nuovi articoli dopo l'ultimo, è accolto dalla Commissione senza discussione.

La Commissione accoglie altresì il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768, approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 ».

Prende quindi la parola il senatore Sparano, il quale propone che la dizione « cura », presente nell'allegato I al disegno di legge, concernente l'elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici, sia sostituita rispettivamente dalla parola « trattamento », per quanto riguarda la cura dei capelli e dalla parola « igiene », per quanto riguarda la cura dei denti e della bocca, delle unghie e delle cure intime esterne.

Dopo che il relatore Ruffino ed il sottosegretario Vecchiarelli hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere l'anzidetta proposta di modifica (superando le per-

plessità nascenti dalla preoccupazione di rispettare il più possibile la dizione contenuta nella direttiva comunitaria), la Commissione la accoglie.

Su proposta del senatore De Giuseppe, la Commissione concorda altresì di sostituire, nell'allegato I, l'espressione « saponi di bellezza » con l'espressione « saponi da toilette ».

Il senatore Sparano, soffermandosi quindi sull'allegato II, concernente l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla circostanza per la quale non si trovino inclusi nell'elenco anzidetto sostanze il cui uso è stato vietato in Italia dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1976, n. 165) e la cui tossicità risulterebbe accertata anche dai risultati di ricerche effettuate negli Stati Uniti. L'oratore rileva inoltre nell'allegato III, concernente l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, e, più in particolare, nell'elenco dei coloranti il cui uso è autorizzato nei prodotti cosmetici destinati a venire a contatto con le mucose, la presenza di talune sostanze vietate invece dal decreto ministeriale 3 settembre 1976.

Il sottosegretario Vecchiarelli, dopo aver rilevato che il testo degli allegati riproduce fedelmente la direttiva comunitaria e che tale normativa è stata adottata successivamente, almeno per quanto riguarda il primo decreto, alle disposizioni regolamentari innanzi citate, dichiara la disponibilità del Governo ad agire in sede comunitaria al fine di superare il contrasto anzidetto, adeguando eventualmente la legislazione comunitaria al maggior rigore della nostra.

Il presidente Ossicini esprime le proprie personali perplessità in ordine alla possibilità che la Commissione saniti avalli un provvedimento contenente talune disposizioni che consentono l'uso di sostanze per le quali esista un dubbio di patogenicità.

Si apre un ampio dibattito — nel quale intervengono, in senso sostanzialmente favorevole alle osservazioni del Presidente, i senatori Rampa, Merzario, Ciacci, Bellinzona

e Giudice —, a seguito del quale, su proposta del relatore, il sottosegretario Vecchiarelli prospetta l'opportunità che il seguito dell'esame del disegno di legge sia rinviato ad una prossima seduta, per consentire al Governo di consultare gli appositi organi scientifici e rispondere in modo pertinente e puntuale ai vari quesiti sollevati dal senatore Sparano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

**COMITATO PARITETICO BICAMERALE
PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
DEGLI AUTOVEICOLI**

*(costituito da componenti delle Commissioni
10^a del Senato e 12^a della Camera dei
deputati)*

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

*Presidenza del Presidente
de' Cocci
indi del Vice Presidente
FELICETTI*

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Severo Galbusera, segretario nazionale del Sindacato nazionale agenti, il dottor Andrea Vigno, vice segretario nazionale e il dottor Vittorio Smioldo, membro della Giunta esecutiva nazionale dello stesso sindacato; intervengono altresì il dottor Mino Donati, presidente dell'Associazione nazionale agenti INA e Assitalia, il dottor Carlo Ferrara, vice presidente, il dottor Carlo Stigliano, membro del Comitato direttivo e il dottor Gaetano Guglielmi, segretario nazionale della stessa Associazione.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI

Il presidente de' Cocci rivolge cordiali parole di saluto agli intervenuti, ringraziando i rappresentanti dello SNA per aver fatto

preliminarmente pervenire al Comitato le risposte scritte ai quesiti formulati.

Il dottor Galbusera espone le negative ripercussioni che, a suo dire, deriverebbero dall'entrata in vigore della legge n. 39 del 26 febbraio 1977 per quanto attiene ai livelli di occupazione nelle compagnie e nelle agenzie. Egli reputa insostenibile ed insufficiente l'imminente limite di caricamento del 32 per cento, da altri tuttavia considerato accettabile soltanto alla condizione di una semplificazione dei servizi forniti dagli agenti; aggiunge che provoca del pari notevoli difficoltà agli stessi agenti la percentuale del 14 per cento prevista dalla predetta legge in riferimento alla misura delle provvigioni; inoltre, la recente introduzione della scala mobile per i dipendenti ed i prossimi rinnovi contrattuali produrranno, a suo avviso, un ulteriore aggravio di costi.

Il dottor Galbusera fornisce quindi alcuni dati in merito all'andamento del mercato assicurativo; da essi risulta che, su oltre 4 mila miliardi di lire di premi complessivamente pagati, ben 1.700 provengono dal settore R.C. auto.

L'oratore prosegue soffermandosi sulle questioni relative all'istituzione di un albo degli agenti e di alcuni corsi professionali per facilitare l'accesso all'attività agenziale da parte dei giovani, ricordando i numerosi interventi sindacali nella materia.

In merito alle proposte per il risanamento del mercato assicurativo, il dottor Galbusera richiama le prese di posizione dello SNA sulla inammissibilità di alcuni elevati livelli di provvigione attualmente praticati. Conclude dichiarando che, a suo parere, quando si profilasse il dissesto della compagnia assicuratrice, l'agente dovrebbe essere posto in condizione di trasferire i propri clienti ad un'altra compagnia, considerato il dovere, prevalente su ogni altro, di tutelare innanzitutto i clienti stessi. Ricorda infine che di recente è stato constatato un ravvivarsi dell'attività delle società di mutuo soccorso, spesso operanti anche in violazione alle vigenti norme legislative.

Dopo brevi parole del Presidente, che ricorda come ai quesiti che saranno formulati nel corso dell'odierna seduta i rappresen-

tanti dello SNA potranno successivamente fornire più approfondite risposte scritte, intervengono il deputato Felicetti, il senatore Forma, il deputato Amabile, il senatore Talamona e lo stesso presidente de' Cocci.

Il deputato Felicetti chiede di conoscere il giudizio dei rappresentanti sindacali sulla situazione dell'intero mercato assicurativo nel Paese, sull'istituendo albo professionale, sulla possibilità di conseguire economie di gestione mediante l'eliminazione di alcune ingiustificate voci di costo, sull'attività delle società di mutuo soccorso ed infine sull'esistenza di disparità di trattamento retributivo tra dipendenti delle compagnie e delle agenzie adibiti a compiti analoghi.

Dopo un intervento del senatore Forma, che propone alcuni interrogativi riguardo alla raccolta ed alla ripartizione territoriale dei premi assicurativi nonché all'istituzione di nuove modalità di controllo dell'intero settore, il deputato Amabile si dichiara convinto che il previsto limite di caricamento del 32 per cento possa essere rivisto per legge. L'oratore prosegue chiedendo informazioni sulle corrispondenti percentuali applicate nei Paesi europei, suggerendo in particolare che sarebbe preferibile introdurre un sistema di compensi fissi per l'agente, anziché di provvigioni percentualizzate, come accade attualmente.

Il senatore Talamona chiede di conoscere il pensiero dei rappresentanti sindacali sulle possibili innovazioni da introdurre per rendere più economica la gestione del settore RC auto; chiede inoltre di conoscere le modalità più idonee per conseguire il blocco del portafoglio della compagnia avviata al dissesto; conclude informandosi sulla possibile istituzione di centri di assistenza a favore degli assicurati.

Il presidente de' Cocci formula ulteriori quesiti riguardo all'assetto periferico della rete agenziale, alle gestioni dirette ancora in atto ed alla razionalizzazione del servizio di assistenza al cliente.

Risponde agli interventi il dottor Galbusera, dichiarando che il Sindacato non considera l'albo professionale come uno strumento da solo sufficiente al risanamento del mercato assicurativo, sebbene esso possa

permettere un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale, con la possibilità di eseguire più severe verifiche sull'adempimento, da parte degli agenti, degli obblighi professionali. Ricorda che l'impegno lavorativo dell'agente dovrebbe essere a tempo pieno, ma che le frequenti situazioni di *part-time* dipendono spesso dall'esigenza di assicurare la necessaria capillarità della rete agenziale. Sulle insufficienze da più parti riscontrate nel funzionamento del ramo RC auto, il dottor Galbusera preannuncia un prossimo convegno sindacale per la messa a punto delle proposte di ristrutturazione del settore; ribadisce quindi l'insufficienza del limite di caricamento previsto dalla citata legge n. 39, affermando che un confronto con la situazione esistente negli altri Paesi europei non possa attuarsi, in quanto all'estero le spese dei sinistri sono scorporate da tale quota. Secondo l'oratore, i sindacati sono favorevoli ad una soluzione che permetta il blocco del portafoglio delle imprese in dissesto e il trasferimento della clientela.

Il dottor Galbusera sottolinea che, in riferimento al vasto arco di compiti attualmente svolto dagli agenti, il Sindacato ritiene che essi debbano essere fortemente limitati. Diversamente, gli attuali livelli delle provvigioni non sarebbero più remunerativi. I sindacati intendono difendere il carattere autonomo della professione, la quale va però regolamentata al fine di una maggiore moralizzazione; l'oratore si dichiara tuttavia disponibile alla ricerca di un diverso sistema di gestione del settore RC auto, il quale assicuri un guadagno soddisfacente in relazione all'attività svolta.

L'oratore prosegue affermando che ben poche economie di gestione potranno essere attuate mediante una semplificazione delle attuali operazioni contrattuali; a suo parere, una riduzione della sinistrosità potrebbe derivare da una specifica istruzione impartita nelle scuole elementari, nonché dall'approntamento di una più adatta cartellonistica stradale e da una riforma di alcune norme del codice della strada. Il dottor Galbusera, riservandosi di far pervenire alla Commissione ulteriori elementi informativi sui temi

trattati, conclude dichiarando che le gestioni dirette ancora in atto da parte delle compagnie risultano più onerose e meno efficienti rispetto alle altre, ma alla loro eliminazione si oppongono, tra l'altro, gli stessi sindacati interessati. Le compagnie dovrebbero comunque attuare un'organizzazione più decentrata, consentendo così una gestione più efficiente e meno costosa.

Interviene quindi il dottor Vigno, rilevando che l'insoddisfazione spesso serpeggiante in seno alla categoria è determinata da alcuni fenomeni di malcostume manifestatisi in alcune compagnie assicuratrici. Gli agenti ora svolgono funzioni che non sarebbero di loro competenza, ricadendo sugli stessi alcuni costi che più propriamente dovrebbero essere sostenuti dalle compagnie. Conclude auspicando che il potere politico faccia compiere all'intero settore RC auto un salto di qualità.

Il presidente Felicetti ringrazia i rappresentanti dello SNA per il contributo offerto alla chiarificazione dei temi affrontati.

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI INA E ASSITALIA

Con brevi parole di saluto il presidente Felicetti evidenzia l'interesse attribuito dal Comitato all'audizione dei rappresentanti dell'ANAGINA.

Il dottor Ferrara, soffermandosi sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 990 del 1969, rileva come esse comportino il permanere di un regime di concorrenza nel settore dei servizi prestati dagli agenti, una volta abolita invece la concorrenza in fatto di prezzi. A proposito della percentuale di caricamento, si dichiara impreparato per giudicare della sua congruità, ma riconosce senz'altro insufficiente la quota riferita alle competenze degli agenti. Questi difatti hanno dovuto subire rilevanti aumenti nei costi a fronte di compensi complessivamente diminuiti. Appare pertanto comprensibile il disagio manifestato dalla categoria in relazione a ricorrenti accuse circa presunti arricchimenti di agenti nello svolgi-

mento di un'attività assicurativa resa obbligatoria per legge.

Il dottor Donati fornisce alcuni dati in merito al bilancio dell'ASSITALIA, dichiarando che nel corso degli ultimi anni i maggiori incrementi dei premi si sono registrati in settori diversi dal ramo RC auto; risulta quindi infondata l'opinione espressa da qualche parte sul florido andamento del settore, che in definitiva riguarda soltanto il 40 per cento dei fondi iscritti complessivamente in bilancio.

Il dottor Stigliano mette in luce un'eccessiva rigidità da parte della vigente legislazione per quanto attiene all'imposizione tariffaria, ai caricamenti ed alla suddivisione di essi tra compagnie ed agenti, lamentando ancora l'insufficienza della quota del 14 per cento spettante a questi ultimi.

È fonte di ulteriori complicazioni l'attuazione del sistema del *bonus malus*; il dottor Ferrara in proposito ritiene che da una personalizzazione della tariffa assicurativa derivi un'eccessiva litigiosità nei rapporti tra le compagnie e gli assicurati. L'Associazione si dichiara favorevole al superamento del sistema ora ricordato, e manifesta altresì riserve in merito al CID. Un ulteriore aggravio di oneri proviene infine, a giudizio dell'oratore, dalle frequenti modifiche normative che impongono complicate innovazioni documentali.

In risposta ad un quesito formulato dal deputato Moro, il dottor Donati si sofferma brevemente sui rapporti intercorrenti tra l'INA e gli agenti, dichiarandosi perplesso sulle ipotesi di ristrutturazione dell'Istituto, il quale, nonostante alcune perdite di mercato registrate negli ultimi anni, continua a registrare positivi risultati di bilancio. Anche un raffronto tra i costi sostenuti dall'INA con quelli di altre compagnie per quanto riguarda il ramo dell'assicurazione sulla vita, comprova l'economicità della gestione dell'Istituto.

Il senatore Talamona chiede successivamente se siano superiori i costi sostenuti dagli agenti dell'INA a quelli della concorrenza e domanda altresì il giudizio dell'Associazione sull'attuale struttura delle agenzie, sui sistemi di nomina degli agenti e sull'opportu-

nità di promuovere una campagna rieducativa da parte dell'Istituto medesimo.

Il presidente Felicetti, auspicando una più consistente presenza sul mercato assicurativo da parte della mano pubblica interroga i rappresentanti dell'ANAGINA sulle cause della perdita di quote di mercato registrate dall'Istituto, sulla vicenda che ha interessato l'Assifin, intaccando l'immagine stessa della presenza pubblica nel settore, sul ruolo svolto dagli agenti INA, sull'organizzazione delle subagenzie ed infine sulla ristrutturazione dei compiti di vigilanza spettanti all'Istituto.

La seduta termina alle ore 14.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 8^o e 9^a:

213 — « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo », d'iniziativa dei senatori Mazzoli e Santonastaso: *parere contrario*;

alla 6^a Commissione:

1168 — « Norme di modificazione degli ordinamenti delle aziende di credito, aventi natura di istituti di credito di diritto pubblico, e degli istituti e aziende di credito autorizzati all'esercizio del credito a medio e lungo termine, aventi natura di enti di diritto pubblico », d'iniziativa dei senatori Cipellini e Luzzato Carpi: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 8^a Commissione:

783-B — « Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Navi-

glio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco del fiume Ticino », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 9ª Commissione:

« Norme sui contratti agrari » (testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 133, 258, 338, 463, 579 e 596) *parere su emendamenti: parere favorevole con osservazioni*;

alla 11ª Commissione:

1243 — « Modifiche alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile »; *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione:

965 — « Proroga dei termini di cui all'articolo 46 della legge 18 aprile 1975, n. 148, recante disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la partecipazione degli assistenti universitari al concorso di assunzione per aiuto », d'iniziativa del senatore Pinto: *parere favorevole*.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Carta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

509 — « Concessione dei benefici ed incentivi a favore di cittadini, enti e società italiani che intendano ricostruire il loro patrimonio perduto nei territori già soggetti alla sovranità italiane e all'estero », d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri: *parere contrario*;

488 — « Inquadramento nella qualifica di segretario generale di 2ª classe dei segretari

comunalì che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe » d'iniziativa del senatore Murmura: *parere contrario*;

889 — « Integrazione all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, sul « Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali », d'iniziativa del senatore Murmura: *parere contrario*;

alla 2ª Commissione:

1240 — « Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (parere su emendamenti): *parere favorevole*;

1217 — « Modifica alla tabella IV, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e requisiti del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie da destinare al servizio ispettivo »: *parere favorevole*;

alla 4ª Commissione:

1073 — « Modificazioni e integrazioni di norme concernenti l'ordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina militare », di iniziativa dei senatori Schietroma ed altri: *parere contrario*;

937 — « Modifica della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri: (nuovo testo): *parere favorevole*;

1072 — « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare »: *parere favorevole*;

alla 6ª Commissione:

1129 — « Modifiche alla normativa della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1165 — « Modifica del valore di assegnazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, la edilizia e le opere pubbliche », d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri (*nuovo parere*): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 11ª Commissione:

1145 — « Agevolazioni contributive a favore delle aziende agricole montane situate nei territori compresi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523 », d'iniziativa dei senatori Romei ed altri: *rinvio dell'emissione del parere.*

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione senatore Faedo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

1233 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 »: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12ª Commissione:

822 — « Biodegradabilità dei detergenti sintetici »: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Giovedì 22 giugno 1978, ore 10

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Giovedì 22 giugno 1978, ore 9,30

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 22 giugno 1978, ore 9,30

Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli

Giovedì 22 giugno 1978, ore 10

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 22,30*